

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35 del 10 febbraio 2017)

Pagina 9, l'allegato è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

<p>«67. Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifenil etero; decaBDE) N. CAS 1163-19-5 N. CE 214-604-9</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale dopo il 2 marzo 2019. 2. Non deve essere impiegato per la produzione o l'immissione sul mercato di: <ol style="list-style-type: none"> a) altre sostanze, come costituente; b) miscele; c) articoli o parti di essi, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dopo il 2 marzo 2027. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o miscele che devono essere o sono utilizzati: <ol style="list-style-type: none"> a) per la produzione di aeromobili prima del 2 marzo 2027; b) per la produzione di ricambi per: <ol style="list-style-type: none"> i) aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027, ii) veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o macchine che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**) prodotti prima del 2 marzo 2019. 4. Il sottoparagrafo 2, lettera c), non si applica a: <ol style="list-style-type: none"> a) articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019; b) aeromobili prodotti in conformità al sottoparagrafo 3, lettera a); c) ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti conformemente al sottoparagrafo 3, lettera b); d) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE. 5. Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende una delle seguenti definizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale; b) un aeromobile militare.
--	---

(*) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(**) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

(***) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»